

Cassazione penale sez. II, 13/10/2021, n.42407

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 11/07/2019 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze dell'11/04/2016 con la quale C.M. era stato condannato alla pena di giustizia perch  ritenuto responsabile dei reati di truffa di cui al capo A) e di insolvenza fraudolenta di cui al capo C) nonch  al risarcimento del danno in favore della parte civile, vittima della truffa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo e con riferimento al capo C), la violazione di legge (art. 641 c.p.) sul presupposto che l'obbligazione in questione (installazione di tende da sole in un condominio) non fosse stata assunta con il proposito di non adempierla; vero era invece che l'imputato, con artifici e raggiri, aveva convinto i condomini a contrarre allo scopo di ricevere le varie caparre s  che non pose in essere nessun reato o, al pi , una truffa.
3. Il ricorso   infondato per mancanza di interesse ad impugnare, posto che la diversa qualificazione del reato   truffa anzich  insolvenza fraudolenta   non incide sul trattamento sanzionatorio che in ogni caso non potrebbe essere mitigato, posto che il reato di cui all'art. 640 c.p.,   punito con una pena pi  elevata rispetto alla previsione dell'art. 641 c.p., (cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 28600 del 07/04/2017   dep. 08/06/2017   Rv. 270246, secondo cui   inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perch  l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge).
4. Quanto all'eccezione di insussistenza di responsabilit  penale, comunque qualificata, la corte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sotto il profilo giuridico, ha evidenziato che il C., pur essendo fornitore del prodotto oggetto dei singoli contratti, incass  le somme a titolo di acconto pur sapendo di non essere in grado di adempiere; pubblicizz  inoltre preventivamente i propri servizi e si present  come contraente affidabile, ottenendo credito dai clienti e dissimulando in tal modo l'impossibilit  di far fronte all'obbligazione.

La responsabilit  penale per il reato ex art. 641 c.p.,   stata altres  contestata in termini del tutto generici.

5. Non pu  accogliersi la richiesta di rifusione delle spese civili sostenute nel grado dalla parte civile, in quanto il ricorso si riferisce esclusivamente al delitto di insolvenza fraudolenta e non incide quindi sul giudicato formatosi in relazione alla truffa, unico reato

per il quale D.E. ebbe a costituirsi parte civile, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria.

Nel giudizio di legittimit  , infatti, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali solo qualora abbia svolto un'attivit  diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Cass. sez. 3   sent. n. 27987 del 24/03/2021   dep. 20/07/2021   Rv. 281713).

6. Alla dichiarazione d'invalidit  segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa della Ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile D.E..

Sentenza a motivazione semplificata.

Cos  deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Campi meta

Massima : Integra truffa promettere la consegna di un bene pure sapendo di non poter rispettare il contratto.

Supporto Alla Lettura : La truffa   un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volont  di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.